



Comune di San Giuliano Milanese  
Codice Ente 11083

**Ordinanza N. 64**  
**Data di registrazione 03/09/2018**

**OGGETTO: ORDINANZA PER DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA DI BEVANDE, DI QUALSIASI NATURA, ANCHE PER ASPORTO, IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINA, DALLE ORE 12 DEL 07.09.2018 ALLE ORE 07 DEL 10.09.2018 ALL'INTERNO DEL PARCO NORD NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CITTÀ DEI TALENTI".**

#### **POLIZIA LOCALE E SICUREZZA SINDACO**

PREMESSO che dal giorno 7 settembre 2018 al giorno 9 settembre 2018 si terrà la manifestazione denominata "Città dei talenti" presso il Parco Nord di San Giuliano Milanese;

PRESO ATTO che nell'ambito della manifestazione saranno presenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

ATTESO che, per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità pubblica, si rende opportuno disciplinare il consumo, la vendita e la somministrazione, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, lattina o similari;

VISTO l'art.54 del D.Lvo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lvo n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20/02/2017 n. 14;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 n. 11001/1/110/(10);

#### **ORDINA**

**dalle ore 12.00 del 7 settembre 2018 alle ore 07.00 del 10 settembre 2018 in tutta l'area del Parco Nord interessata dalla manifestazione in oggetto:**

- il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, lattina o similari;

- che tutte le bevande siano servite in bicchieri di plastica a perdere e non in vetro o similari;
- che le bottiglie in plastica possano essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura;
- il divieto di introdurre e detenere bevande in contenitori di vetro o similari, con eccezione di quelli in uso agli esercenti autorizzati alle attività di somministrazione e vendita;
- il divieto di somministrazione e vendita di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, anche per l'esercizio commerciale stabilmente insediato all'interno del Parco Nord", ex art. 70 c.1 l.r. 06/2010;
- il divieto di spostare i veicoli posteggiati nell'area verde del Parco Nord durante le ore di esercizio delle attività di vendita e somministrazione;
- la sospensione della circolazione di tutte categorie di veicoli in Via Carducci, nel tratto compreso tra via Risorgimento e Via Cattaneo, per il tempo strettamente necessario, per motivi di incolumità pubblica, qualora si verificasse il blocco del traffico veicolare nella suddetta strada e non fosse garantito il transito dei mezzi di soccorso da e per l'area interessata dall'evento. Gli agenti di polizia stradale, ex art. 12 D.Lgs. 285/1992, presenti in luogo, con le segnalazioni ex art. 43 D.Lgs. 285/1992, sono incaricati dell'esecuzione della presente disposizione.
- la sospensione del proprio provvedimento: ordinanza n. 59/2018

### **AVVERTE**

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, che la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 50 entro 60 giorni dalla data di notifica, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 689/81.

Il presente provvedimento ha validità dalle ore 12,00 del 7 settembre 2018 alle ore 07,00 del 10 settembre 2018 in tutta l'area del Parco Nord interessata dalla manifestazione in oggetto.

San Giuliano Milanese, 03/09/2018

Il Sindaco Sindaco  
 SEGALA MARCO / INFOCERT SPAarco  
 Segala  
 (atto sottoscritto digitalmente)